

## Videosorveglianza: il quadro normativo in Italia (parte II)

**Author :** Giovanni Villarosa

**Date :** 13 Novembre 2019



Abbiamo visto [nel precedente articolo](#) come *il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza* non sia oggetto di specifica legislazione; purtroppo, trovano però applicazione nel settore, le disposizioni generali in materia di protezione dei dati, integrate dalle disposizioni emanate dall'Autorità Garante.

Nel frattempo, analizzando i diversi interventi legislativi in materia nonché la quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti all'Autorità, il Garante nell'aprile 2010 riterrà nuovamente necessario un ulteriore intervento di indirizzo, emanando il primo **Provvedimento generale sulla videosorveglianza** che sostituirà quello già in vigore dal 2004, inserendo importanti novità.

Un aggiornamento necessario, ponderato, quale **contromisura** al proliferare incontrollato degli impianti di videosorveglianza, come al rapido processo evolutivo degli algoritmi utilizzati nei software di analisi video, sempre più performanti e attivi nella **profilazione generale** di un essere umano (cd. videosorveglianza intelligente, provv. n° 140 del 07/04/2011).

Ma nell'emanare la nuova *disposizione* il Garante terrà conto anche di un altro fattore molto importante: *l'attribuzione ai sindaci di specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e tutela della sicurezza urbana e la possibilità di far uso di sistemi di videosorveglianza per motivi di prevenzione e sicurezza.*

Infatti, importanti novità sulla videosorveglianza si trovano all'interno del **D.Lgs n. 92/08** e nel **D.Lgs 11/09**; il cd. **pacchetto sicurezza** ha, tra le altre cose, riformulato **l'art. 54 del TUEL**, attribuendo ai **sindaci** il compito di *"sovrintendere alla vigilanza su tutto ciò che possa interessare la sicurezza urbana e l'ordine pubblico"* e di adottare gli atti loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché svolgere le funzioni affidate ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Con la modifica dell'art. 54 i primi cittadini, al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, potranno adottare con atto motivato tutti i provvedimenti **contingibili e urgenti** nel rispetto dei principi generali.

L'art. 6 del D.Lgs n° 11/09 in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori (cd. *stalking*), ha introdotto la facoltà in capo alle amministrazioni comunali di utilizzare, per le finalità di tutela della sicurezza urbana, sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o/o aperti al pubblico; tutte le informazioni, le immagini raccolte mediante l'utilizzo di tali sistemi saranno conservati per un tempo massimo di sette giorni, **fatte salve specifiche esigenze** di ulteriore conservazione.

Generalmente le motivazioni che spingono le amministrazioni pubbliche e i privati nel dotarsi di un sistema di videosorveglianza, sia esso analogico o IP, collegato a un DVR/NVR locale o remotizzato presso una SOC (sala operativa di controllo), sono quelle – purtroppo mal risposte - di **prevenire i reati** predatori, vandalici o contro la persona.

Pertanto, una finalità dichiarata che diventa **funzione unica** e cardinale del sistema di videosorveglianza - ragionamento semplicistico e concretamente errato -, è questa: nessuno compie un atto illecito, a maggior ragione un reato, sapendosi sorvegliato, identificato, quindi punibile!

Equazione decisamente discutibile, con un solo **risultato**, tutto sommato scontato: quello di filmare solo gli accadimenti e gli attori.

Invero ci sono delle circostanze in cui il ragionamento è condivisibile; tuttavia è decisamente azzardato considerarlo *sistemico*, come sbagliato è mutarne gli effetti fino ad affermare, con convinzione, che i sistemi di videosorveglianza *impediscono i reati!*

Orbene, prima di convincersi che l'installazione di una telecamera possa bloccare le intenzioni di qualcuno dal compiere un atto illegale, o ancor di più, consumare un reato, andrebbe anzitutto analizzato il contesto ambientale, in modo da accertarsi quanto realmente una telecamera costituisca un **deterrente** idoneo a dissuadere chiunque dal compiere condotte illecite.

Infatti:

- se volessimo proteggerci da atti vandalici per mano di *soggetti socialmente marginalizzati*, o da *stranieri che vivono in clandestinità*, l'effetto dissuasivo sarebbe pressoché nullo perché i marginalizzati solitamente non hanno *consapevolezza* del rischio corso, mentre gli stranieri irregolari raramente sono *identificabili*;
- se volessimo proteggerci da atti compiuti da *soggetti in stato d'ira* (dove nessuno ha la piena facoltà e il controllo di sé), anche qui l'effetto deterrente sarebbe pressoché nullo;
- se volessimo proteggerci dall'azione criminale di *esperti professionisti*, che agiscono con premeditazione, organizzati e pronti a tutto, l'effetto deterrente sarebbe decisamente nullo;
- paradossalmente, quando vogliamo assicurarci un effetto dissuasivo utilizzando un *impianto nascosto*, l'effetto deterrente è pressoché inesistente.

Insomma, a ben vedere la videosorveglianza non ha poi dimostrato l'effetto *deterrenza* sperato. Però registra! Ah beh, se registra abbiamo una prova?

Una convinzione, anche questa, **fuorviante** e che rischia di giocare brutti scherzi. Mi spiego meglio: la finalità che si pone cercando di utilizzare un file video che porti all'identificazione,

presunta, dell'autore di un illecito/reato è dimostrare la *genuinità* delle immagini (manipolazione), ma soprattutto che esse sono *resistenti* a qualsivoglia contestazione in sede giudiziale (risoluzione video).

È bene ricordare come le telecamere e i filmati della videosorveglianza non rappresentano *prove* ma *mezzi di prova*, a determinate condizioni e nel pieno rispetto delle norme; in merito a ciò, l'**art. 189 del codice di procedura penale** inserisce la videosorveglianza nella sfera della **prova atipica**, quale *mezzo non regolamentato* ma utilizzabile in sede processuale perché ammessa, tra l'altro, dall'**art. 234** del codice stesso.

## Conclusioni

I sistemi e le tecnologie nel settore della videosorveglianza rappresentano una buona soluzione ai problemi di *security*, perché costituiscono un ottimo mezzo per l'analisi successiva di fatti o situazioni rischiose, con lo scopo di individuarne i responsabili o le corrette soluzioni future applicabili, impedendo il ripetersi dei fatti.

Ma la videosorveglianza **non è la soluzione a tutte le vulnerabilità**, men che meno uno strumento da utilizzare con superficialità, giacché molto spesso assumiamo come *verità* (sicurezza) qualcosa di *illusorio* (videosorveglianza).

Ho tentato di riassumere i due "capisaldi" della tesi in due precedenti articoli, consultabili ai seguenti link:

<https://www.safetysecuritymagazine.com/articoli/luso-dei-droni-nelle-attivita-sicurezza/>;  
<https://www.safetysecuritymagazine.com/articoli/limpatto-privacy-dei-sistemi-videosorveglianza-nelle-attivita-pubblica-sicurezza-sicurezza-urbana-sicurezza-privata/>.

Nei prossimi articoli analizzeremo le principali criticità rappresentate dall'ampliamento del ricorso alla videosorveglianza rispetto alla tutela della **privacy** dei cittadini.

Articolo a cura di **Giovanni Villarosa**